



DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 40

SEDUTA DEL 24-07-2019

Presidente: Marco Giachetti

Consiglieri: Dorina Bianchi (assente)
Franco Dalla Sega
Carmelo Ferraro (assente)
Patrizia Marzorati
Nicola Pecchiari
Daniela Restelli
Armando Vagliati

Con l'assistenza del Segretario Massimo Aliberti

Oggetto: NEWRONIKA SRL: PROPOSTA DI ACCORDO DI INVESTIMENTO CON NUOVI FONDI DI INVESTIMENTO E CONSEGUENTE REVISIONE DI STATUTO E PATTI PARASOCIALI

Su proposta del Direttore Generale: dott. Ezio Belleri

Con il parere favorevole del:

Direttore Scientifico: prof. Silvano Bosari

Direttore Amministrativo: dott. Fabio Agro

Responsabile della U.O.C. Economico Finanziaria: dott. Roberto Alberti

L'atto si compone di n. 32 pagine di cui n. 25 pagine di allegati parte integrante

Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione all'Albo Pretorio.

[Atti n. 1698/2015 – all.]

Pratica trattata dal responsabile U.T.T.: dr.ssa Laura Spinardi





IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO

- che il 27 novembre 2008 è stata costituita, con atto del Notaio Milano Alessandra Sanfelici n. Rep. 4812 Raccolta 1885, la Società Newronika S.r.l., spin-off della Fondazione IRCCS Ca' Granda e dell'Università degli Studi di Milano, per la valorizzazione e lo sviluppo di brevetti prodotti nel campo delle neuronanotecnologie e della neurostimolazione;
- che all'atto della costituzione, la Fondazione IRCCS Ca' Granda in qualità di socio partecipante della Newronika s.r.l. aveva una quota pari al 15%;

RILEVATO che:

- la Fondazione IRCCS Ca' Granda insieme all'Università degli Studi di Milano, sono titolari esclusivi della famiglia di brevetti sull'aDBS (dal titolo "Apparatus For Treating Neurological Disorders By Means Of Chronic Adaptive Brain Stimulation As A Function Of Local Biopotentials) con una quota rispettivamente pari al 50%, attualmente attivi in Europa, US e Israele;
- la sopraccitata famiglia brevettuale è concessa in licenza esclusiva onerosa alla Società, spin off, Newronika s.r.l., in base ad un contratto stipulato tra le Parti in data 29 settembre 2009 e rinnovato l'11 novembre 2015.
- è stato inoltre sottoscritto un preliminare di vendita dei brevetti nel quale si prevede che, qualora sia identificato un Acquirente interessato ad acquistare la totalità o la maggioranza delle quote dello Spin off. UNIMI e Policlinico beneficeranno di un corrispettivo, legato alla vendita della famiglia brevettuale, che sarà calcolato in funzione del prezzo di acquisto che l'Acquirente provvederà a pagare alla sottoscrizione dell'atto di acquisto;

PRESO ATTO che

- Newronika ha attuato molteplici sforzi per proseguire con lo sviluppo del trovato e con la fase di sperimentazione clinica e ha suscitando l'interesse di Innogest SGR, Atlante Venture SGR e F3F S.p.A che dal 23.12 2015 ad oggi hanno investito nella società, con round successivi, un importo pari a 4.500.000,00 €;
- l'attuale capitale sociale di Newronika è pari ad € 103.385,52, interamente versato, così partecipato:

| Socio | Valore della quota (€) | % del capitale detenuta |
|-------------------|------------------------|-------------------------|
| Fond. Policlinico | 4.500 | 4,35 |
| UniMI | 1.500 | 1,45 |
| Alberto Priori | 5.100 | 4,93 |
| Lorenzo Rossi | 4.800 | 4,64 |
| Sergio Barbieri | 3.000 | 2,9 |





| | | |
|----------------------|-----------|-------|
| Sara Marceglia | 2.100 | 2,0 |
| Filippo Cogiமானian | 1.200 | 1,16 |
| Guglielmo Foffani | 1.200 | 1,16 |
| Roberta Ferrucci | 1.200 | 1,16 |
| Francesca Mameli | 1.200 | 1,16 |
| Simona Mrakic Sposta | 1.200 | 1,16 |
| Elena Caputo | 600 | 0,58 |
| Marcello Egidi | 600 | 0,58 |
| Marco Locatelli | 600 | 0,58 |
| Paolo Rampini | 600 | 0,58 |
| Maurizio Vergari | 600 | 0,58 |
| Innogest | 40.032,12 | 38,72 |
| Atlante Ventures | 24.459,85 | 23,66 |
| F3F | 8.893,55 | 8,61 |

- In data 16 ottobre 2018, per venire incontro a esigenze di liquidità di Newronika, i Soci Investitori hanno finanziato Newronika con un “prestito “ponte di Euro 1.200.000, per consentire a Newronika di proseguire con la realizzazione del Piano Industriale concordato. A servizio di tale prestito convertibile in quote della società, l’assemblea di Newronika ha deliberato un aumento di capitale di nominali Euro 14.351,77 da sottoscrivere entro il 15 dicembre 2019.
- Alla luce di un Piano industriale, che prevede costi significativi per la ricerca clinica di validazione e certificazione del dispositivo medicale innovativo realizzato da Newronika srl, emerge un fabbisogno finanziario superiore ai € 7.000.000,00. e Innogest SGR, Atlante SGR e F3F insieme a Indaco Venture Partners SGR, FCPI Capital Invest PME 2016 o Omnes e Wille AG hanno recentemente confermato la disponibilità a procedere con un investimento di €7.200.000,00.
- l’investimento avverrà attraverso alcuni aumenti di capitale con sovrapprezzo;
- che con l’ingresso dei nuovi Soci Investitori dovranno essere risolti lo Statuto e i Patti Parasociali in vigore;

PRESO ATTO sinteticamente delle clausole del nuovo Statuto (“By-law”), dei nuovi patti parasociali (“Shareholder’s agreement”) e del Accordo di investimento (“Investment agreement”);

VISTO le seguenti condizioni per l’ingresso dei nuovi Soci Investitori:

- la società Newronika si trasformi da S.r.l. in S.p.A. (Statuto);





- Il capitale sociale di Newronika sarà suddiviso in diverse categorie di azioni con diversi diritti (azioni ordinarie, azioni A1, azioni A2, azioni A3, azioni A4, azioni B e azioni C). I Soci Fondatori, compresi Fondazione e UniMi, deterranno azioni di categoria C (Statuto e Patti Parasociali);
- Nessun investimento è richiesto né consentito a Fondazione o UniMi, le quali continueranno a detenere la propria attuale partecipazione, ancorché convertita in azioni di tipo C e diluita in forza dei nuovi investimenti (Accordo di investimento);
- Fondazione e UniMi devono garantire di essere enti legalmente costituiti ed esistenti, nonché di avere i poteri di stipulare gli accordi di investimento e qualsiasi accordo correlato, senza tuttavia avere l'obbligo di risarcire danni in caso di violazione della predetta garanzia (Accordo di investimento);
- Le azioni di categoria C, detenute da Fondazione, danno diritto alla nomina – congiuntamente con gli altri soci fondatori (ossia UNIMI e i Soci Fondatori) di: (i) uno dei sei membri del Consiglio di Amministrazione e (ii) un sindaco effettivo (in qualità di Presidente del Collegio Sindacale) e un sindaco supplente di Newronika (Statuto e Patti Parasociali);
- Impegno di tutti i soci a non cedere le quote sino al 26 luglio 2024, eccezion fatta per il trasferimento di una quota non superiore al 5%, purché tale trasferimento avvenga non prima del 2022, sia approvato dal Consiglio di Amministrazione e il cessionario aderisca al patto parasociale;
- Diritto di prelazione sulle quote dei Fondatori in capo ai Soci Investitori alle condizioni statutarie, lo stesso diritto non spetta ai Soci Fondatori (Statuto);
- Diritto di covendita a beneficio dei Soci Investitori nel caso in cui uno degli altri soci intenda vendere le proprie quote a terzi (Statuto);
- Diritto di Trascinamento, nel caso in cui la Maggioranza Qualificata dei Soci Investitori intenda trasferire a terzi una quota complessiva rappresentativa di più del 70% del capitale sociale della società e la quota di partecipazione oggetto di trasferimento sia superiore alle partecipazioni da loro possedute (Statuto);
- Diritto di anti-diluzione: in caso di aumento di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, le azioni A saranno convertite in azioni ordinarie in base ad una formula anti-diluzione. Nessun meccanismo di anti-diluzione è previsto in favore dei soci titolari di azioni C;
- In caso di cessione di azienda o di azioni, scioglimento, fusioni e scissioni che coinvolgano Newronika o distribuzione dei dividendi (ciascuno un "Evento di Liquidazione"), i proventi derivanti dall'Evento di Liquidazione saranno distribuiti come segue: (i) ai titolari di azioni A o B, verrà distribuito il prezzo di sottoscrizione effettivamente pagato per le azioni A e B più il 6% annuo, in via preferenziale, mentre (ii) i titolari di azioni C (come Fondazione e UniMi) e azioni ordinarie avranno diritto a ricevere solo il prezzo di sottoscrizione effettivamente pagato per le azioni C; il





resto dei proventi sarà distribuito in proporzione al numero di azioni interessate dall'Evento di Liquidazione detenute da ciascuno dei soci (Statuto);

- Il CdA Newronika sarà così composto: 6 componenti, tra cui il Presidente, di cui 3 saranno nominati dai Soci Investitori, 1 dai Soci Fondatori e 1 dall'Assemblea dei Soci (Statuto);
- Il Collegio Sindacale sarà così composto: 1 componente sarà nominato dai Soci titolari di azioni A, 1 componente dai Soci titolari di azioni C e 1 componente dall'Assemblea ordinaria (Statuto);
- Indennizzo da parte dei Soci, con esclusione di Fondazione e UNIMI, in caso di dichiarazioni mendaci o danni causati da una non corretta rappresentazione dei fatti precedenti l'ingresso degli Investitori;
- A differenza di tutti i Soci Fondatori, Fondazione e UniMI sono escluse i) dalle garanzie sui beni e sulle attività della società Newronika; ii) dagli obblighi di indennizzo; iii) dagli obblighi di non concorrenza;

PRESO ATTO che i Soci Istituzionali (Fondazione e UniMI) hanno conferito un incarico di consulenza allo Studio Gitti & Partners per un parere legale sull'accordo di investimento, i patti parasociali e lo statuto che sono tenuti a sottoscrivere, alla luce dello stato giuridico di enti di natura pubblica e dei precedenti contratti sottoscritti in materia;

RILEVATO, come evidenziato nel parere, che l'operazione rappresenta l'opportunità, per Fondazione IRCCS, di mantenere una quota societaria (ancorché diluita) e in caso di *exit* (vendita o quotazione) dei soci di Newronika a valori remunerativi, riuscirebbe a liquidare la propria partecipazione rientrando del proprio investimento iniziale, senza tuttavia assumersi obblighi o responsabilità specifiche;

DATO ATTO che a seguito del completamento degli accordi di sottoscrizione e versamento delle varie tranche di aumento del capitale sociale, le partecipazioni nel capitale di Newronika saranno detenute come segue:

| Socio | Valore della quota | % del capitale detenuta |
|---------------------|--------------------|-------------------------|
| Fond. Policlinico | 4,500 | 2,07 |
| UniMI | 1,500 | 0,69 |
| Alberto Priori | 5,100 | 2,35 |
| Lorenzo Rossi | 4,800 | 2,21 |
| Sergio Barbieri | 3,000 | 1,38 |
| Sara Marcegaglia | 2,100 | 0,97 |
| Filippo Cogiamanian | 1,200 | 0,55 |





| | | |
|----------------------|-----------|-------|
| Guglielmo Foffani | 1,200 | 0,55 |
| Roberta Ferrucci | 1,200 | 0,55 |
| Francesca Mameli | 1,200 | 0,55 |
| Simona Mrakic Sposta | 1,200 | 0,55 |
| Elena Caputo | 600 | 0,28 |
| Marcello Egidi | 600 | 0,28 |
| Marco Locatelli | 600 | 0,28 |
| Paolo Rampini | 600 | 0,28 |
| Maurizio Vergari | 600 | 0,28 |
| Innogest | 67.488,84 | 31,11 |
| Atlante Ventures | 30.785,16 | 14,19 |
| F3F | 12.573,88 | 5,80 |
| Omnes | 19.805,66 | 9,13 |
| Indaco | 18.155,18 | 8,37 |
| Wille | 9.902,83 | 4,57 |

PREVIAVOTAZIONE resa ai sensi di legge, da cui risultano n. 6 voti favorevoli su n. 6 votanti;

DELIBERA

per quanto esposto in premessa:

1. di condividere il nuovo Statuto della società Newronika allegato al presente provvedimento di cui è parte integrante e sostanziale, ed i Patti Parasociali ed il Accordo di investimento di cui agli atti 1698/2015, nonché di revocare il patto parasociale precedentemente in vigore;
2. di votare in favore dell'approvazione del nuovo Statuto della società Newronika allegato al presente provvedimento di cui è parte integrante e sostanziale, nonché in favore delle deliberazioni previste dall'Accordo di Investimento, inclusa la trasformazione;
3. di designare, congiuntamente con gli altri titolari di azioni C, un amministratore, un sindaco effettivo e un sindaco supplente come previsto nei Patti Parasociali;
4. di designare, congiuntamente agli altri soci fondatori, un rappresentante ai sensi della clausola 16.8.2 del patto parasociale;
5. di demandare al Presidente, arch. Marco Giachetti, di sottoscrivere i suddetti documenti, di designare i soggetti di cui ai precedenti punti 3 e 4, di votare a favore delle delibere di cui al punto 2 che precede, con facoltà di sub-delega, e di compiere ogni atto necessario ed opportuno per l'attuazione del presente provvedimento;





Fondazione IRCCS Ca' Granda
Ospedale Maggiore Policlinico

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia



Il Consiglio di Amministrazione

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio della Fondazione, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009 e della l.r. n. 33/2009 ss.mm.ii..

Il Segretario

Massimo Aliberti

Massimo Aliberti

Il Presidente

Marco Giachetti

Marco Giachetti

REGISTRATA NEL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI
IN DATA 24 LUG. 2018 L. N. 040



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M. 29-12-2004
via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano - Telefono 02 5503.1 - Fax 02 58304350
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968

7 *GA*



STATUTO DELLA SOCIETÀ NEWRONIKA S.P.A.

Articolo 1

Denominazione

E' costituita la società per azioni denominata: "Newronika S.p.A." (la "Società").

Articolo 2

Interpretazione

2.1 Definizioni

Ai fini del presente Statuto, in aggiunta ai termini definiti all'interno del presente Statuto, i seguenti termini ed espressioni avranno il significato loro di seguito attribuito:

"Attività in Concorrenza": qualsiasi attività che, a giudizio del Consiglio di Amministrazione della Società, che dovrà esprimersi con le maggioranze richieste ai sensi di legge, sia in concorrenza diretta o indiretta, anche per affinità di settore del mercato in cui viene svolta o del *business* cui inerisce, con una o più delle attività od operazioni che siano progettate, elaborate, implementate e/o poste in essere dalla Società, ivi incluse quelle descritte *sub* articolo 5 "*Oggetto*" del presente Statuto.

"Azioni" indica tutte le azioni, di volta in volta, rappresentative del capitale della Società.

"Azioni A" indica le azioni di categoria A1, A2, A3 e A4.

"Azioni A1" indica le azioni di categoria A1.

"Azioni A2" indica le azioni di categoria A2.

"Azioni A3" indica le azioni di categoria A3.

"Azioni A4" indica le azioni di categoria A4.

"Azioni B" indica le azioni di categoria B.

"Azioni C" indica le azioni di categoria C.

"Azioni Ordinarie" indica le azioni ordinarie.

"Azioni Privilegiate" indica collettivamente le azioni di categoria A1, A2 A3, A4 e B.

"Cambio di Controllo" indica l'acquisto, diretto o indiretto, del Controllo, esclusivo o congiunto, della Società.

"Cessione di Asset" indica il perfezionamento di qualsiasi negozio in forza del quale uno o più soggetti (persone fisiche o società) acquistino tutto o sostanzialmente tutto il complesso aziendale della Società, e/o tutti o sostanzialmente tutti i diritti di proprietà intellettuale.

"Cessione di Azioni" indica il perfezionamento di qualsiasi negozio, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, cessioni di tutto o parte del capitale sociale della Società, fusioni, scissioni consolidamenti ed ogni altra operazione che abbia l'effetto di trasferire il Controllo (come *infra* definito) della Società ad uno o più soggetti e/o l'ingresso di terzi nel capitale sociale, in entrambi i casi a titolo oneroso.

"Comunicazione di Trasferimento" indica la comunicazione che deve essere effettuata – mediante raccomandata a/r o PEC - da ciascun socio (ovvero dal Consiglio di Amministrazione nei casi di cui al paragrafo 15.3) sia alla

Società che ai Soci ai fini dell'esercizio del Diritto di Prelazione di cui al paragrafo 12, del trasferimento *mortis causa* di cui al paragrafo 15.3, nonché dei diritti di co-vendita di cui all'articolo 14.

“**Controllo**” indica una percentuale rappresentativa di più del 50% del totale delle Azioni aventi diritto di voto di volta in volta in circolazione, ovvero in caso di cessione delle Azioni ad una controparte industriale indica una percentuale rappresentativa di più del 30%.

“**Evento di Liquidazione**” indica, a seconda dei casi (a) una Cessione di Asset; (b) una Cessione di Azioni, (c) lo Scioglimento della Società, (d) fusioni e scissioni che coinvolgano la Società o (e) la distribuzione di dividendi.

“**Fondo Collegato**” indica, in rispetto a ogni Fondo di Investimento (il “**Fondo Interessato**”):

- (a) ogni quotista, partner, partecipante, gestore o amministratore di tale Fondo Interessato o del suo general partner, ovvero i titolari di ogni *unit trust* che sia un quotista, partner o partecipante di tale Fondo Interessato;
- (b) ogni Fondo di Investimento gestito dal medesimo Gestore o che abbia il medesimo gestore o amministratore del Fondo Interessato o del suo general partner, ovvero ogni quotista, partner, partecipante di tale altro Fondo di Investimento;
- (c) ogni impresa madre o impresa figlia dello stesso Gestore, ovvero ogni impresa figlia di ogni impresa madre di tale Gestore; o
- (d) qualsiasi *trustee*, intestatario o depositario di tale Fondo Interessato e viceversa.

“**Fondo di Investimento**” indica un fondo comune di investimento, una *partnership*, una società, un'associazione, un organismo di investimento collettivo del risparmio, un *unit trust*, o qualsiasi altra entità comunque denominata la cui gestione sia demandata a un Gestore o in relazione alla quale sia stato conferito a un Gestore un incarico di *advisor*.

“**Gestore**” indica un soggetto la cui attività principale consiste nell'effettuare investimenti in titoli, gestire investimenti in titoli o fornire attività di *advisor* in relazione all'investimento in titoli, in qualità di gestore, incluse le società di gestione di Fondi di Investimento, amministratore o *advisor*.

“**Giorno Lavorativo**” qualunque giorno di calendario a eccezione del sabato e della domenica, in cui le banche sono aperte per lo svolgimento della loro normale attività sulla piazza di Milano (Italia) e Parigi (Francia).

“**Informativa Periodica**” indica la predisposizione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società e l'invio ai titolari di Azioni Privilegiate della seguente documentazione nella misura in cui tali informazioni siano a disposizione del Consiglio di Amministrazione:

- (a) rendiconti annuali entro 90 (novanta) giorni dalla fine dell'anno di esercizio;
- (b) budget per l'anno successivo con le proiezioni dei flussi finanziari e conto economico dell'anno precedente;
- (c) piano di rifinanziamento trimestrale rivisto per i sei mesi successivi e

budget aggiornato;

- (d) aggiornamenti della tabella di capitalizzazione trimestrale;
- (e) *reporting* mensile non soggetto a revisione che fornisce i principali elementi del conto economico e del rendiconto finanziario comprensivo del capitale circolante, nonché un aggiornamento sulle attività di sviluppo scientifico, clinico e societario.

“**Maggioranza dei Soci Investitori**” indica i Soci titolari di almeno 70% delle Azioni Privilegiate di volta in volta in circolazione.

“**Parte Correlata**”: indica la Parte Correlata come definita nel principio contabile internazionale (*International Accounting Standard – IAS*) numero 24 emanato dall’International Accounting Standards Board (IASB), omologato ed adottato dalla Unione Europea, nella versione applicabile *ratione temporis*.

“**Periodo di Lock-up**” indica il periodo compreso tra la data di adozione del presente statuto e il 26 luglio 2024.

“**Primo Periodo di Lock-up**” indica, con riferimento al Periodo di Lock-up il periodo compreso tra la data di adozione del presente statuto e il 26 luglio 2022.

“**Scioglimento della Società**” indica i casi di scioglimento e liquidazione della Società che abbiano come effetto la cancellazione dal registro delle imprese della Società ai sensi dell’articolo 2495 c.c.

“**Secondo Periodo di Lock-up**” indica, con riferimento al Periodo di Lock-up il periodo compreso tra il 27 luglio 2022 e il 26 luglio 2024.

“**Soci**” indica ciascun titolare di Azioni.

“**Soggetto Infragruppo**” indica quando riferito a una società il soggetto controllato, direttamente o indirettamente, dalla, o controllante la, o soggetto al controllo del medesimo soggetto che controlla tale società ai sensi dell’articolo 2359 c.c. Se riferito ad un Fondo di Investimento indica il Fondo Collegato.

“**Statuto**” indica il presente statuto della Società.

“**Trasferimento**” e/o “**Trasferire**” si intende qualsiasi negozio *inter vivos* o atto o altra operazione o serie di operazioni di alienazione, anche a titolo gratuito, della proprietà o di qualsiasi altro diritto reale o personale di godimento, oppure la costituzione o il trasferimento a titolo gratuito e/o oneroso di qualsiasi diritto reale o personale di godimento nella più ampia accezione dei predetti termini (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la vendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la vendita forzata anche per escussione di pegno, la vendita in blocco, i trasferimenti che conseguano alla fusione, scissione, liquidazione o altra operazione straordinaria), in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del trasferimento della proprietà, o della nuda proprietà, di Azioni, dei diritti di voto o altri diritti. Restando inteso che non costituisce “Trasferimento” la sostituzione del Gestore di un Fondo di Investimento, le modifiche della compagine sociale del Gestore ovvero della composizione dei relativi organi gestori e/o della compagine degli investitori di un Fondo di Investimento.

2.2 Genere Maschile e Femminile

I termini di genere maschile includono anche i generi femminile e neutro.

2.3 Titoli degli Articoli

I titoli degli articoli e le note a margine si intendono scritti a titolo di chiarimento e non hanno effetto sulla struttura o sull'interpretazione del presente Statuto.

2.4 Riferimenti

I riferimenti ai soggetti includono enti societari, associazioni senza personalità giuridica e società di persone.

2.5 Singolare e Plurale

I termini al singolare includono anche il plurale e viceversa.

Articolo 3

Sede

3.1 Sede

La Società ha sede a Milano. Il Consiglio di Amministrazione può trasferire la sede della Società all'interno del suddetto Comune.

3.2 Sedi secondarie, succursali, agenzie, uffici amministrativi o di rappresentanza

Il Consiglio di Amministrazione può istituire, modificare o sopprimere, in Italia e all'estero, sedi secondarie, succursali, agenzie, uffici amministrativi o di rappresentanza.

Articolo 4

Durata

4.1 Durata

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2060.

4.2 Proroga

La durata della Società può essere prorogata secondo quanto previsto dalla legge.

Articolo 5

Oggetto

5.1. La Società ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività:

- la progettazione e lo sviluppo di sistemi ed apparati clinici, biomedicali e nano-tecnologici per le neuroscienze, sia nella loro componente hardware sia in quella software;
- la commercializzazione ed il noleggio di tali apparati, sia di quelli prodotti dalla stessa sia di quelli prodotti da terzi;
- la progettazione e la realizzazione di banche dati, sviluppate sia in proprio che da terzi per l'elaborazione di segnali e dati neurobiologici e l'utilizzo, anche commerciale, di dati ed analisi da essa derivanti;
- la progettazione, la realizzazione e la commercializzazione di sistemi informativi, sviluppati sia in proprio che da terzi per la gestione, l'analisi e la divulgazione di dati clinici e sanitari;
- l'organizzazione e la realizzazione di eventi e di contenuti di carattere professionale nell'ambito delle attività svolte dalla Società da attuarsi attraverso convegni, corsi, stages e/o attraverso canali telematici sia web che radiotelevisivi.

Il tutto con espressa esclusione dell'esercizio in forma societaria di attività professionali riservate. La Società, ove necessario, dovrà avvalersi di professionisti iscritti negli appositi albi professionali.

In relazione alle suddette attività, la Società potrà compiere le operazioni finanziarie, con esclusione di attività finanziarie riservate, mobiliari ed immobiliari, commerciali ed industriali, che saranno ritenute necessarie o utili dall'organo amministrativo per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Al fine del conseguimento dell'oggetto sociale, la Società potrà assumere partecipazioni ed interessenze in altre società, sia in Italia che all'estero, costituite o costituende, controllate o collegate ai sensi di legge, aventi, sia direttamente che indirettamente, oggetto analogo o affine o connesso per utilità al proprio.

La Società potrà partecipare a consorzi, associazioni ed a raggruppamenti di imprese di ogni genere.

5.2 Fino a quando l'Università degli Studi di Milano e la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore saranno socie della Società, è fatto divieto alla Società e ai soci della stessa che siano persone fisiche e che abbiano incarichi da professore e/o ricercatore da parte dell'Università degli Studi di Milano e/o dalla Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore di svolgere attività in concorrenza con quelle di consulenza, assistenza, ricerca, collaborazione scientifica e formazione svolte dalle stesse Università degli Studi di Milano e Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore, fatta eccezione per le attività di cui all'attuale oggetto sociale della Società (le quali potranno quindi essere sempre svolte dalla Società e dai suoi soci).

5.3 La Società può altresì rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, anche reali, sempre al fine di perseguire il proprio oggetto sociale.

5.4 Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

Articolo 6 **Capitale Sociale**

6.1 Capitale Sociale

6.1.1 Il capitale sociale della Società è di Euro [●] ([●]) suddiviso in [●] ([●]) azioni di cui n. [●] Azioni Ordinarie, n. [●] Azioni A1, n. [●] Azioni A2, n. [●] Azioni A3, n. [●] Azioni A4, n. [●] Azioni B e n. [●] Azioni C, tutte prive del valore nominale.

6.1.2 Ai sensi dell'art. 2436, comma primo, c.c. le Azioni non sono rappresentate da certificati azionari e pertanto la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali consegue dall'iscrizione nel libro soci.

6.1.3 Il capitale sociale può essere aumentato una o più volte con deliberazione dell'assemblea dei Soci.

In sede di aumento di capitale offerto in opzione ai Soci, l'assemblea straordinaria dei Soci, con le maggioranze previste dal presente Statuto, dovrà deliberare l'emissione di Azioni di tutte le categorie già esistenti nel rispetto delle proporzioni preesistenti, e le stesse verranno riservate in opzione ai Soci già titolari di Azioni della medesima categoria.

6.2 Diritti dei Soci

6.2.1 Le Azioni Privilegiate, le Azioni C e le Azioni Ordinarie conferiscono ai loro rispettivi titolari uguali diritti patrimoniali ed amministrativi salvo per quanto infra stabilito.

6.2.2 Ferma ogni altra disposizione di cui al presente Statuto:

- (a) le Azioni A1 attribuiscono:
- (i) il diritto alla distribuzione preferenziale dei proventi in caso di Evento di Liquidazione rispetto ai titolari di Azioni Ordinarie, di Azioni B e di Azioni C, nei termini ed alle condizioni di cui al successivo paragrafo 10.1;
 - (ii) il diritto di cui al successivo paragrafo 10.2.1;
 - (iii) il Diritto di Prelazione di cui al successivo articolo 12;
 - (iv) i diritti di co-vendita di cui al successivo articolo 14;
 - (v) il diritto di nominare 1 (un) componente del Consiglio di Amministrazione in conformità a quanto previsto al successivo paragrafo 18.3 a condizione che il relativo Socio detenga tante Azioni A1 rappresentanti almeno il 5% del capitale sociale della Società, restando inteso che nel caso in cui tale Socio sia titolare di meno del 5% del capitale sociale della Società allo stesso spetterà solo il diritto di far partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione un proprio uditore in conformità a quanto previsto dal successivo paragrafo 18.4.2;
 - (vi) il diritto di convertire le Azioni A1 in Azioni Ordinarie in qualsiasi momento, in conformità a quanto previsto dal successivo paragrafo 10.2.2;
 - (vii) il diritto a ricevere l'Informativa Periodica;
 - (viii) il diritto di ispezionare, anche tramite consulenti, su base semestrale, i locali dove è svolta l'attività della Società e di esaminare i libri e le altre scritture contabili obbligatorie della stessa;
 - (ix) il diritto di concorrere alla nomina di 1 (un) sindaco effettivo che agisca come Presidente e 1 (un) sindaco supplente, in conformità a quanto previsto al successivo paragrafo 20.1;
- (b) le Azioni A2 attribuiscono:
- (i) il diritto alla distribuzione preferenziale dei proventi in caso di Evento di Liquidazione rispetto ai titolari di Azioni Ordinarie, di Azioni B e di Azioni C, nei termini ed alle condizioni di cui al successivo paragrafo 10.1;
 - (ii) il diritto di cui al successivo paragrafo 10.2.1;
 - (iii) il Diritto di Prelazione di cui al successivo articolo 12;
 - (iv) i diritti di co-vendita di cui al successivo articolo 14;
 - (v) il diritto di nominare 1 (un) componente del Consiglio di Amministrazione in conformità a quanto previsto al successivo paragrafo 18.3 a condizione che il relativo Socio detenga tante Azioni A2 rappresentanti almeno il 5% del capitale sociale della

- Società;
- (vi) il diritto di nominare 1 (un) uditore con la facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione in conformità a quanto previsto al successivo paragrafo 18.4.2;
 - (vii) il diritto di convertire le Azioni A2 in Azioni Ordinarie in qualsiasi momento, in conformità a quanto previsto dal successivo paragrafo 10.2.2;
 - (viii) il diritto a ricevere l'Informativa Periodica;
 - (ix) il diritto di concorrere alla nomina di 1 (un) sindaco effettivo che agisca come Presidente e 1 (un) sindaco supplente, in conformità a quanto previsto al successivo paragrafo 20.1;
- (c) le Azioni A3 attribuiscono:
- (i) il diritto alla distribuzione preferenziale dei proventi in caso di Evento di Liquidazione rispetto ai titolari di Azioni Ordinarie, di Azioni B e di Azioni C nei termini ed alle condizioni di cui al successivo paragrafo 10.1;
 - (ii) il diritto di cui al successivo paragrafo 10.2.1;
 - (iii) il Diritto di Prelazione di cui al successivo articolo 12;
 - (iv) i diritti di co-vendita di cui al successivo articolo 14;
 - (v) il diritto di nominare 1 (un) componente del Consiglio di Amministrazione in conformità a quanto previsto al successivo paragrafo 18.3 a condizione che i relativi Soci detengano tante Azioni A3 rappresentanti almeno il 5% del capitale sociale della Società restando inteso che nel caso in cui tali Soci siano congiuntamente titolari di meno del 5% del capitale sociale della Società agli stessi spetterà solo il diritto di far partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione un proprio uditore in conformità a quanto previsto al successivo paragrafo 18.4.2, in aggiunta all'uditore nominato in conformità al successivo punto (vi);
 - (vi) il diritto di nominare 1 (un) uditore con la facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione in conformità a quanto previsto al successivo paragrafo 18.4.2;
 - (vii) il diritto di convertire le Azioni A3 in Azioni Ordinarie in qualsiasi momento, in conformità a quanto previsto dal successivo paragrafo 10.2.2;
 - (viii) il diritto a ricevere l'Informativa Periodica;
 - (ix) il diritto di concorrere alla nomina di 1 (un) sindaco effettivo che agisca come Presidente e 1 (un) sindaco supplente, in conformità a quanto previsto al successivo paragrafo 20.1;
- (d) le Azioni A4 attribuiscono:
- (i) il diritto alla distribuzione preferenziale dei proventi in caso di Evento di Liquidazione rispetto ai titolari di Azioni Ordinarie, di Azioni B e di Azioni C nei termini ed alle condizioni di cui al successivo paragrafo 10.1;
 - (ii) il diritto di cui al successivo paragrafo 10.2.1;

- (iii) il Diritto di Prelazione di cui al successivo articolo 12;
 - (iv) i diritti di co-vendita di cui al successivo articolo 14;
 - (v) il diritto di designare 2 (due) uditori con la facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione in conformità a quanto previsto al successivo paragrafo 18.4.2;
 - (vi) il diritto di convertire le Azioni A4 in Azioni Ordinarie in qualsiasi momento, in conformità a quanto previsto dal successivo paragrafo 10.2.2;
 - (vii) il diritto a ricevere l'Informativa Periodica;
 - (viii) il diritto di concorrere alla nomina di 1 (un) sindaco effettivo che agisca come Presidente e 1 (un) sindaco supplente, in conformità a quanto previsto al successivo paragrafo 20.1;
- (e) le Azioni B attribuiscono:
- (i) il diritto alla distribuzione preferenziale dei proventi in caso di Evento di Liquidazione rispetto ai titolari di Azioni Ordinarie e Azioni C, nei termini ed alle condizioni di cui al successivo paragrafo 10.1;
 - (ii) il Diritto di Prelazione di cui al successivo articolo 12;
 - (iii) i diritti di co-vendita di cui al successivo articolo 14;
- (f) le Azioni C attribuiscono:
- (i) il diritto di nominare 1 (uno) componente del Consiglio di Amministrazione in conformità a quanto previsto al successivo paragrafo 18.3;
 - (ii) il diritto di nominare 1 (un) sindaco effettivo e 1 (un) sindaco supplente, in conformità a quanto previsto al successivo paragrafo 20.1; e
 - (iii) sono soggette al Diritto di Prelazione di cui al successivo articolo 12.

6.3 Esclusione del diritto di recesso ex art. 2437 comma 2 c.c.

I Soci che non hanno concorso all'approvazione delle delibere riguardanti l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle Azioni non hanno diritto di recedere.

Articolo 7

Finanziamenti dei Soci

7.1 Versamenti a fondo perduto o in conto capitale

I Soci potranno eseguire versamenti a fondo perduto a favore della Società ovvero in conto capitale.

7.2 Finanziamenti dei Soci

I Soci potranno effettuare, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, finanziamenti soci con diritto di restituzione della somma versata e/o convertibili in azioni, sia fruttiferi che infruttiferi di interessi, nel rispetto delle norme in vigore (anche di natura fiscale), e sempre che ricorrano i requisiti che non fanno considerare detti finanziamenti attività di raccolta del risparmio ai sensi della normativa in materia bancaria e creditizia.

Articolo 8

Obbligazioni e Strumenti Finanziari

8.1 Obbligazioni Convertibili

Possono essere emesse obbligazioni, anche convertibili, nel rispetto delle disposizioni di legge.

8.2 Obbligazioni Non Convertibili

L'emissione di obbligazioni non convertibili è deliberata dall'organo amministrativo con le maggioranze di cui al paragrafo 18.2.

Articolo 9

Patrimoni Destinati

La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e ss. c.c. La deliberazione costitutiva è adottata dall'organo amministrativo ai termini di legge e di Statuto.

Articolo 10

Diritti delle Azioni

10.1 Distribuzione di proventi in caso di Evento di Liquidazione.

In caso di Evento di Liquidazione, i proventi derivanti dall'Evento di Liquidazione saranno distribuiti, a titolo di prezzo di vendita, di dividendo, di assegnazione dell'attivo e/o di concambio azioni, a seconda dei casi, nel modo che segue:

- (a) ciascun titolare di Azioni A avrà il diritto di ricevere, in via preferenziale rispetto a qualsiasi titolare di Azioni B, di Azioni C e di Azioni Ordinarie un importo per ciascuna Azione A interessata dall'Evento di Liquidazione pari a una volta il prezzo di sottoscrizione effettivamente pagato dai titolari di Azioni A più il 6% annuo composto di tale ammontare a partire dalla data di corresponsione del relativo prezzo di sottoscrizione;
- (b) ciascun titolare di Azioni B avrà il diritto di ricevere, in via preferenziale rispetto a qualsiasi titolare di Azioni C e di Azioni Ordinarie un importo per ciascuna Azione B interessata dall'Evento di Liquidazione pari a una volta il prezzo di sottoscrizione effettivamente pagato dai titolari di Azioni B più il 6% annuo composto di tale ammontare a partire dalla data corresponsione del relativo prezzo di sottoscrizione;
- (c) ciascun titolare di Azioni C e di Azioni Ordinarie avrà il diritto di ricevere un importo per ciascuna Azione C e Azione Ordinaria interessata dall'Evento di Liquidazione pari a una volta il prezzo di sottoscrizione effettivamente pagato dai titolari di Azioni C e Azioni Ordinarie;
- (d) il resto dei proventi sarà distribuito tra tutti i titolari di Azioni A, Azioni B, Azioni C e Azioni Ordinarie, in proporzione al numero di Azioni interessate dall'Evento di Liquidazione detenute da ciascuno di essi.

La distribuzione dei proventi in caso di Evento di Liquidazione dovrà essere ridotta di un ammontare pari all'importo di dividendi o riserve eventualmente già distribuite.

10.2 Diritti particolari relativi alle Azioni A

10.2.1. Qualora l'assemblea deliberi un aumento con esclusione o limitazione del diritto di opzione ad un prezzo per azione, comprensivo di sovrapprezzo,

inferiore a Euro 1,0098 (“**Aumento di Capitale Diluitivo**”), e tale aumento di Capitale Diluitivo sia sottoscritto almeno in parte, le complessive Azioni A emesse saranno convertite, senza modifica del capitale sociale, in un numero di azioni della medesima categoria che sarebbero spettate al relativo Socio nel caso in cui lo stesso avesse pagato, per le proprie Azioni A, un *weighted average price* (“**WAP**”) determinato ai sensi della formula che segue

$$\text{WAP} = (P1 \times Q1) + (P2 \times Q2) / (Q1 + Q2)$$

dove:

P1 = indica il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione A (incluse quelle assegnate ai Soci a seguito della conversione di quote) pari a Euro 1,0098;

P2 = il prezzo di sottoscrizione di ciascuna azione emessa nell’ambito dell’Aumento di Capitale Diluitivo;

Q1 = il numero di Azioni A in circolazione precedentemente l’Aumento di Capitale Diluitivo su base “*as-if converted and fully-diluted*”, e

Q2 = il numero di azioni emesse nell’ambito dell’Aumento di Capitale Diluitivo.

Qualora, quale risultato della precedente formula, si rendesse necessaria l’emissione di una porzione di Azione A, tale risultato, nel caso in cui la porzione di tale Azione A sia inferiore a 0,50, dovrà essere arrotondato per difetto, ovvero, nel caso in cui la porzione di tale Azione Privilegiata sia pari o superiore a 0,50, arrotondato per eccesso.

10.2.2 I titolari di Azioni A avranno il diritto di convertire le stesse in Azioni Ordinarie a semplice richiesta del titolare delle stesse, da inviarsi al presidente del Consiglio di Amministrazione della Società e in copia al presidente del Collegio Sindacale.

10.3 Corrispettivi diversi dal danaro

Nel caso in cui, a seguito di un Evento di Liquidazione, vengano attribuiti ai Soci beni della Società diversi dal danaro, al fine della determinazione delle spettanze dei Soci, il valore di tali beni sarà pari al valore di mercato degli stessi, come determinato da una primaria banca di investimento nominata dall’assemblea della Società con le maggioranze di legge, nelle quali dovrà constare in voto favorevole della Maggioranza dei Soci Investitori, fatta eccezione per le seguenti ipotesi:

- (a) ove tali strumenti siano negoziati su un mercato regolamentato o su un sistema alternativo di quotazione, il valore di tali strumenti sarà pari alla media dei prezzi di chiusura riferiti a tali strumenti su quel mercato o sistema nei dieci giorni di mercato aperto precedenti gli ultimi cinque giorni di mercato aperto antecedenti al pagamento; o
- (b) ove tali strumenti siano negoziati “*over-the-counter*”, il valore di tali strumenti sarà pari alla media dei prezzi di chiusura dell’offerta riferiti a tali strumenti nei dieci giorni di mercato aperto precedenti gli ultimi cinque giorni di mercato aperto antecedenti al pagamento.

10.4 Modifica di Diritti e Consenso dei Soci titolari di Azioni

Tutti i diritti speciali di volta in volta incorporati in ciascuna categoria di Azioni emessa dalla Società possono, di volta in volta (sia la Società in

liquidazione o meno), essere modificati o eliminati nel rispetto dell'art. 2376 c.c.; la relativa assemblea speciale potrà tenersi anche nel contesto dell'assemblea generale.

Articolo 11

Limiti al trasferimento

11.1 Periodo di Lock-up

Salvo quanto previsto al successivo capoverso, i titolari di Azioni C e di Azioni Ordinarie non potranno trasferire le proprie Azioni a titolo oneroso o gratuito, sotto alcuna forma, sia a favore di altri Soci che di non soci, per tutta la durata del Periodo di Lock-up.

Al termine del Primo Periodo di Lock-up e per tutta la durata del Secondo Periodo di Lock-up i titolari di Azioni C e di Azioni Ordinarie potranno liberamente trasferire una percentuale delle Azioni da ciascuno detenute nella Società purché:

- (a) tale percentuale non sia superiore al 5%;
- (b) il relativo trasferimento sia stato approvato da parte del Consiglio di Amministrazione che deciderà con le maggioranze di cui al paragrafo 18.2 e della Maggioranza dei Soci Investitori;
- (c) il terzo acquirente si sia impegnato a sottoscrivere un atto di adesione al patto parasociale in essere tra i Soci in relazione alla Società.

Il limite del 5% di cui al presente paragrafo 11.1 non troverà applicazione in caso di Evento di Liquidazione.

11.2 Trasferimento previo gradimento del Consiglio di Amministrazione

Qualora nessun Socio titolare del Diritto di Prelazione abbia esercitato il Diritto di Prelazione, il Trasferimento di Azioni da parte dei titolari di Azioni C e Azioni Ordinarie, decorso il Periodo di Lock-up, sarà subordinato al gradimento espresso nei confronti del terzo acquirente da parte del Consiglio di Amministrazione ai sensi del paragrafo 18.2.

Conseguentemente, laddove i possessori delle Azioni C e Azioni Ordinarie intendano Trasferire ne dovranno informare, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, il Consiglio di Amministrazione, il quale, entro i successivi 15 (quindici) giorni, comunicherà al richiedente, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, la propria decisione che sarà assunta con le maggioranze di cui al paragrafo 18.2.

Nel caso in cui entro il predetto termine il Consiglio di Amministrazione non trasmetta alcuna comunicazione, il consenso si intenderà non accordato.

Il gradimento potrà essere rifiutato soltanto nel caso in cui il terzo indicato quale cessionario svolga direttamente o indirettamente, anche in associazione con terzi o per conto di terzi, ivi incluso mediante la detenzione di partecipazioni pari ad almeno il 30% del capitale sociale in altre società o l'associazione a qualsivoglia titolo con altri soggetti – Attività in Concorrenza.

Articolo 12

Prelazione

Nel caso uno o più Soci intendano Trasferire, in una o più *tranches*, ad un Socio o ad un terzo (ai fini del presente articolo 12 e degli articoli 13 e 14,

l'“Acquirente”) una o più Azioni, spetterà al titolare di Azioni Privilegiate ai titolari di Azioni Privilegiate (di seguito, congiuntamente, i “Beneficiari della Prelazione”) il diritto di prelazione per tutte, e non meno di tutte, le Azioni oggetto di Trasferimento (di seguito il “Diritto di Prelazione”). In tal caso il Socio che intenda Trasferire all'Acquirente, dovrà inviare al Consiglio di Amministrazione e ai Beneficiari della Prelazione la Comunicazione di Trasferimento senza indugio, specificando le generalità dell'Acquirente, il prezzo e le modalità di pagamento.

Entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è inviata la Comunicazione di Trasferimento, i Beneficiari della Prelazione dovranno comunicare – mediante raccomandata a.r. o PEC - al Consiglio di Amministrazione se intendono esercitare il Diritto di Prelazione (precisando se intendano esercitare altresì il Diritto di Prelazione con riferimento alle Azioni rimaste inoptate per l'effetto del mancato esercizio da parte di altri Beneficiari della Prelazione) (“Comunicazione di Esercizio del Diritto di Prelazione”). In mancanza della Comunicazione di Esercizio del Diritto di Prelazione, essi si considerano rinuncianti. In tal caso le Azioni offerte in vendita potranno essere acquistate esclusivamente dai Beneficiari della Prelazione che avranno nei termini comunicato di voler esercitare il Diritto di Prelazione.

Nel caso il Diritto di Prelazione venga esercitato da più Beneficiari, le Azioni in vendita saranno attribuite ai Beneficiari della Prelazione che abbiano esercitato tale diritto in proporzione alle Azioni dagli stessi possedute.

Se alcuni Beneficiari della Prelazione rinunciano (ovvero non esercitano) al Diritto di Prelazione, le Azioni inoptate saranno attribuite a favore dei Beneficiari della Prelazione, che abbiano indicato nella Comunicazione di Esercizio del Diritto di Prelazione la propria volontà di esercitare il Diritto di Prelazione con riferimento alle Azioni in relazione alle quali non è stato esercitato il Diritto di Prelazione, in proporzione alle loro Azioni.

Il Trasferimento che intervenga in violazione del Diritto di Prelazione di cui al presente articolo 12 si considera inefficace nei confronti della Società e dei Soci e l'Acquirente non avrà il diritto di essere iscritto nel libro soci della Società e di esercitare alcun diritto connesso alla titolarità dei diritti e delle Azioni acquisite in violazione.

Qualora (i) nessun Beneficiario della Prelazione esercitasse il Diritto di Prelazione, con le modalità e tempistiche indicate, ovvero (ii) il Diritto di Prelazione non fosse esercitato per tutte le Azioni oggetto della Comunicazione di Trasferimento (nel qual caso il Diritto di Prelazione si considererà come non esercitato), il Socio trasferente sarà libero di perfezionare il Trasferimento al soggetto e ai termini e condizioni (incluso il relativo prezzo) indicati nella Comunicazione di Trasferimento entro e non oltre 90 (novanta) Giorni Lavorativi dallo spirare del termine per l'esercizio del Diritto di Prelazione, salva l'applicazione dei diritti di co-vendita di cui all'art. 14.

Qualora tale Trasferimento non si perfezioni entro il predetto termine di 90 (novanta) Giorni Lavorativi, il Trasferimento delle Azioni indicate nella Comunicazione di Trasferimento sarà nuovamente soggetto alle disposizioni

del presente articolo 12.

Il corrispettivo dovuto per le Azioni trasferite in caso di esercizio del Diritto di Prelazione di cui al presente articolo 12 sarà determinato come segue:

- (a) in caso di trasferimento verso corrispettivo in denaro, il prezzo di acquisto concordato tra il Socio che intende Trasferire le proprie Azioni e l'Acquirente; e
- (b) in ogni altro caso, ed in particolare nel caso di permuta, conferimento, fusione o altra modalità di trasferimento, il valore delle Azioni determinato dal Socio cedente e dall'Acquirente ai fini del Trasferimento, o, in caso di donazione o assenza di un valore determinato, il valore delle Azioni calcolato, ai sensi dell'articolo 1349, comma 1, c.c., da un terzo nominato su accordo delle parti entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della Comunicazione di Trasferimento o in mancanza di accordo dal Presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Milano su istanza della parte più diligente, fermo restando che, in tal caso, il termine per la Comunicazione di Esercizio del Diritto di Prelazione decorrerà dalla determinazione del prezzo da parte del terzo indipendente. Le spese relative al terzo saranno sostenute in parti uguali da tutte le parti coinvolte

Resta inteso che i titolari di Azioni Privilegiate avranno la facoltà di farsi sostituire nell'esercizio del Diritto di Prelazione da un Soggetto Infragruppo.

Articolo 13

Diritti di trascinamento

13.1 Diritto di trascinamento

Ove la Maggioranza dei Soci Investitori intenda Trasferire la totalità delle Azioni delle Società in conseguenza di un'offerta da parte dell'Acquirente per il 100% del capitale sociale della Società (l'"Offerta"), la Maggioranza dei Soci Investitori, nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 13.2, avrà diritto di richiedere che tutti gli altri Soci trasferiscano la totalità delle rispettive Azioni all'Acquirente (ovvero al diverso soggetto indicato dall'Acquirente), dando comunicazione (ai fini del presente articolo 13, "**Comunicazione Drag-Along**") a tal fine agli altri Soci (ai fini del presente articolo 13, gli "**Altri Soci**").

13.2 Procedura di Esercizio

La Maggioranza dei Soci Investitori dovranno allegare alla Comunicazione di Drag-Along copia dell'Offerta e dovranno indicare nella Comunicazione Drag-Along:

- (a) il nominativo dell'Acquirente e conferma che si tratta di un soggetto indipendente dalla Maggioranza dei Soci Investitori;
- (b) l'indicazione del prezzo e delle altre condizioni di vendita e di pagamento del prezzo, nonché
- (c) la propria intenzione di esercitare il diritto di trascinamento nei confronti degli Altri Soci.

Successivamente alla Comunicazione di Drag-Along, gli Altri Soci saranno tenuti a Trasferire all'Acquirente tutte le (e non solo parte delle) Azioni dai

medesimi detenute, contestualmente al Trasferimento da parte della Maggioranza dei Soci Investitori di tutte le Azioni dai medesimi detenute. I termini e le condizioni del Trasferimento dovranno essere uguali, per tutti i soci, restando inteso che i soci titolari di Azioni A non rilasceranno dichiarazioni e garanzie ulteriori a quelle relative alla capacità di agire del Socio e all'effettiva titolarità delle Azioni, mentre gli Altri Soci rilasceranno tutte le garanzie usuali per operazioni dello stesso tipo. Resta inteso che nessun Socio potrà essere obbligato ad assumere impegni in via solidale con gli altri Soci né ad assumere obblighi di indennizzo per un ammontare superiore al prezzo incassato a fronte delle Azioni Trasferite da ciascun socio. Resta inoltre inteso che i proventi derivanti dal Trasferimento delle Azioni ai sensi del presente articolo 13 saranno suddivisi tra la Maggioranza dei Soci Investitori e gli Altri Soci in conformità a quanto previsto dal paragrafo 10.1 e che gli Altri Soci avranno diritto a chiedere di percepire un corrispettivo minimo per le Azioni Trasferite all'Acquirente almeno pari al valore calcolato ai sensi dell'articolo 2437-ter c.c.

Articolo 14

Diritti di co-vendita

14.1 Diritto di co-vendita proporzionale e integrale

Nel caso in cui un Socio (ai fini del presente articolo 14, un “**Venditore Ordinario**”) riceva dall'Acquirente un'offerta relativa alla vendita di tutta o parte delle proprie Azioni, il Diritto di Prelazione di cui all'articolo 12 non venga esercitato e il gradimento di cui al paragrafo 11.2 sia stato concesso (una “**Offerta Ordinaria di Azioni**”), troveranno applicazione le seguenti disposizioni:

(a) qualora l'Offerta Ordinaria di Azioni non determini un Cambio di Controllo, il Venditore Ordinario dovrà fare in modo che l'Acquirente presenti ai soci titolari di Azioni Privilegiate (i “**Soci Covenditori**”) un'offerta agli stessi termini e condizioni dell'Offerta Ordinaria di Azioni, cosicché i Soci Covenditori avranno diritto di trasferire all'Acquirente, nello stesso momento del Venditore Ordinario e agli stessi termini e condizioni applicabili nell'Offerta Ordinaria di Azioni, un numero di proprie Azioni determinato in ragione della medesima percentuale di Azioni Trasferite dal Venditore Ordinario, calcolata sulla base delle Azioni complessivamente detenute dal Venditore Ordinario.

Il diritto di co-vendita è esercitabile dai Soci Covenditori entro i 30 (*trenta*) giorni successivi al ricevimento dell'Offerta Ordinaria di Azioni. Nel caso in cui i Soci Covenditori nulla comunichino entro il predetto termine, l'offerta si intenderà rifiutata;

(b) qualora, invece, l'Offerta Ordinaria di Azioni determini un Cambio di Controllo ovvero, determini l'acquisto di più del 30% delle Azioni, nel caso in cui il terzo acquirente sia una parte industriale, il Venditore Ordinario dovrà fare in modo che l'Acquirente trasmetta ai Soci Covenditori un'offerta agli stessi termini e condizioni dell'Offerta Ordinaria di Azioni (ferma restando l'applicazione del paragrafo 10.1)

che preveda la facoltà di tutti i Soci Covenditori, esercitabile entro i 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento di tale offerta scritta, di vendere al prospettato Acquirente, nello stesso momento del Venditore Ordinario e alle stesse condizioni, fino a tutte le Azioni possedute dai Soci Covenditori medesimi. Nel caso in cui i Soci Covenditori nulla comunichino entro il predetto termine, l'offerta si intenderà rifiutata (**"Diritto di Covendita Pieno"**).

Resta inoltre inteso che i proventi derivanti dal Trasferimento delle Azioni in caso di Diritto di Covendita Pieno saranno suddivisi tra il Venditore Ordinario e i Soci Covenditori in conformità a quanto previsto dal paragrafo 10.1.

Ciascuna comunicazione inviata dai titolari di Azioni ai sensi di quanto precede si intenderà costituire una Comunicazione di Trasferimento ai sensi del presente Statuto.

Il Venditore Ordinario dovrà fare in modo di ottenere l'accordo del potenziale acquirente ai fini della partecipazione degli altri Soci al Trasferimento ai termini sopra indicati e non potrà quindi Trasferire le proprie Azioni al potenziale acquirente, ove quest'ultimo rifiuti di far partecipare gli altri Soci che ne abbiano fatto richiesta al Trasferimento.

Resta, inoltre, inteso che i termini e le condizioni del Trasferimento dovranno essere uguali, per tutti i soci, e che i soci titolari di Azioni A non rilasceranno dichiarazioni e garanzie ulteriori a quelle relative alla capacità di agire del Socio e all'effettiva titolarità delle Azioni, mentre i Venditori Ordinari rilasceranno tutte le garanzie usuali per operazioni dello stesso tipo.

Articolo 15

Trasferimenti Consentiti e Trasferimenti *mortis casusa*

15.1 Trasferimenti Consentiti

In deroga a qualsivoglia altra disposizione del presente Statuto, i Soci (**"Soci Trasferenti"**) potranno liberamente trasferire le Azioni e/o qualsiasi diritto alle medesime correlato in favore (**"Trasferimenti Consentiti"**):

- (a) di Soggetti Infragruppo, e
- (b) di una società che sia controllata direttamente o indirettamente da parte del coniuge di uno dei Soci o di un parente fino al quarto grado o di un affine fino al secondo grado;
- (c) nel caso in cui le Azioni della Società siano possedute da persone giuridiche, dei soci di controllo di tali persone giuridiche e dei soggetti che, rispetto ai soci di controllo di tali persone giuridiche, rispettino le condizioni di cui ai punti (a) e (b);

fermo restando che, qualsiasi Trasferimento di Azioni da parte di un Socio Trasferente deve essere risolutivamente condizionato alla circostanza che la società avente causa cessi di essere un Soggetto Infragruppo del Socio Trasferente. Pertanto, al ricorrere di tale circostanza, il sopradetto Trasferimento cessa di avere effetto *ex nunc* e le Azioni tornano ad essere di proprietà del Socio Trasferente (per tale intendendosi, nell'ipotesi di più Trasferimenti Consentiti, il soggetto che era socio della Società alla data di adozione del presente Statuto) ovvero di un altro Soggetto Infragruppo degli stessi.

15.2 Azioni possedute da persone giuridiche nel capitale sociale della Società
Nel caso in cui le Azioni della Società siano possedute da parte di persone giuridiche, non potranno comunque essere posti in essere negozi volti – anche indirettamente – a violare le disposizioni del presente Statuto, con particolare riferimento, ma senza limitazione alcuna, alle norme in tema di Trasferimenti. Con riferimento alle predette ipotesi resta quindi inteso che laddove a titolo meramente esemplificativo sia trasferita la quota di controllo di qualsivoglia persona giuridica che detiene Azioni della Società troveranno applicazione con riferimento al suddetto Trasferimento – *mutatis mutandis* –, a richiesta degli altri Soci e fermo ed impregiudicato ogni ulteriore diritto nei confronti del Socio che abbia posto in essere Trasferimenti in violazione a quanto previsto dal presente Statuto, le norme relative al Diritto di Prelazione nonché i diritti di co-vendita di cui all'articolo 14.

Gli Amministratori non possono rifiutare di iscrivere un Trasferimento effettuato in conformità con o consentito dal presente articolo 15, salvo che il trasferimento non sia conforme alle disposizioni di legge o del presente Statuto.

15.3 Trasferimenti *mortis causa*

In caso di morte di uno dei soci, al Trasferimento delle Azioni da questi detenute si applicheranno *mutatis mutandis* le disposizioni relative al Diritto di Prelazione ai sensi del paragrafo 12 fermo restando che (i) gli eredi del socio defunto dovranno comunicare alla Società mediante invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno l'apertura della successione entro trenta giorni dalla morte del socio, con l'indicazione delle azioni cadute in successione e (ii) il Consiglio di Amministrazione, nei successivi trenta giorni, dovrà inviare la Comunicazione di Trasferimento ai Beneficiari della Prelazione.

Il corrispettivo per l'acquisto delle Azioni trasferite sarà determinato ai sensi dell'articolo 2437-ter c.c. da un terzo individuato – con le maggioranze di cui all'articolo 18.2 - dal Consiglio di Amministrazione, le cui spese saranno sostenute dalla Società.

Articolo 16

Assemblea

16.1 Convocazione dell'assemblea

Tutte le assemblee della Società devono essere convocate mediante avviso comunicato ai Soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento al domicilio indicato nel libro soci comprensivo anche di indirizzo di posta elettronica almeno 8 (otto) giorni di calendario prima dell'assemblea.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'assemblea e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Nei casi previsti dalla legge,

l'assemblea ordinaria può comunque essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Gli Amministratori ed i Sindaci hanno diritto di partecipare ed intervenire nell'assemblea ordinaria della Società o in qualsiasi assemblea speciale dei titolari di categorie di azioni.

Le Assemblee dei Soci si intendono validamente tenute anche nel caso in cui non siano state rispettate le formalità per la convocazione, quando la totalità del capitale sociale della Società è rappresentata in assemblea ed è presente la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci.

L'assemblea dei Soci può essere convocata nella sede legale della Società o in altro luogo, a condizione che sia situato in Italia o in altro Stato membro dell'Unione Europea o in Svizzera.

16.2 Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente, se nominato o, in caso di loro assenza o impedimento, da qualsiasi altro consigliere di amministrazione o, in mancanza, altro intervenuto eletto dall'assemblea.

Il presidente dell'assemblea, anche a mezzo di appositi incaricati, verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regola lo svolgimento dei lavori, stabilendo modalità di discussione e di votazione, ed accerta i risultati delle votazioni.

Il presidente è assistito da un segretario designato dall'assemblea. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

16.3 Partecipazione e Procedimento

Hanno diritto ad intervenire in assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

Essi sono legittimati in forza dell'iscrizione nel libro dei soci.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.

16.4 Quorum assembleari

L'assemblea dei Soci, ordinaria o straordinaria, sia in prima che in seconda

convocazione, si costituisce e delibera ai sensi degli articoli 2368 e 2369 c.c., salvo per le delibere aventi ad oggetto le seguenti materie che dovranno essere prese con le maggioranze di legge, nelle quali dovrà constare il voto favorevole della Maggioranza dei Soci Investitori:

- (a) aumento o riduzione del capitale sociale, ed emissione di qualsiasi tipologia di titoli o strumenti finanziari differenti da quelli già previsti dal presente Statuto;
- (b) qualsiasi modifica o integrazione ai diritti, preferenze e privilegi riconosciuti alle Azioni, senza pregiudizio alle competenze delle assemblee speciali;
- (c) qualsiasi modifica del presente Statuto;
- (d) determinazione degli emolumenti spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione;
- (e) distribuzione e pagamento di dividendi, acconti su dividendi e/o riserve disponibili, in qualunque forma;
- (f) qualsiasi fusione o quotazione della Società;
- (g) qualsiasi vendita di tutto o di parte sostanziale di beni, partecipazioni, aziende e rami d'azienda della Società;
- (h) nomina del Revisore Legale o della Società di Revisione Legale;
- (i) scioglimento anticipato, liquidazione della Società e nomina dei liquidatori;
- (j) richiesta di ammissione a procedure concorsuali;
- (k) approvazione e/o modifica di piani di incentivazione, anche attraverso l'emissione di strumenti finanziari partecipativi, destinati a dipendenti, collaboratori e/o consulenti della Società;
- (l) qualsiasi forma di finanziamento della Società attraverso attività di *crowdfunding*;
- (m) acquisto da parte della Società di proprietà immobiliari (o di parte sostanziale degli stessi) o di aziende o rami d'azienda da parte della Società;
- (n) acquisto e/o cessione di azioni proprie;
- (o) modifica del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

La competenza dell'assemblea dei Soci per le materie di cui alle precedenti lettere (g), (j), (l) e (m) è da intendersi quale preventiva autorizzazione all'organo amministrativo per il compimento dell'operazione, ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, n. 5), c.c.

16.5 Rappresentanza in assemblea

Ogni Socio con diritto di intervento in assemblea può farsi rappresentare mediante delega rilasciata a Soci e terzi non Soci, salve le limitazioni previste dalla legge.

Articolo 17 **Amministratori**

17.1 Numero degli Amministratori

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 6 (sei) membri.

Gli amministratori durano in carica per 1 (un) esercizio e sono rieleggibili. Agli amministratori nominati dai Soci titolari di Azioni A, ai sensi del

successivo articolo 18.3.1, non si applica il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c. Gli amministratori dovranno avere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 3 del D.M. 11.11.1998 n. 468. Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare, uno o più amministratori, si procede ai sensi dell'articolo 2386 comma 1 c.c. Nel caso in cui venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, gli amministratori rimasti in carica, ovvero il collegio sindacale, deve convocare d'urgenza l'assemblea dei soci per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

17.2 Riunioni degli Amministratori

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede legale della Società o in altro luogo, a condizione che sia situato in Italia o in altro Stato membro dell'Unione Europea o in Svizzera.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, se questo non adempie, quando richiesto dalla legge da un altro amministratore o dal collegio sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno trimestralmente.

17.3 Avviso di Convocazione

L'avviso di convocazione deve specificare il luogo, la data e l'ora della riunione e l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno. Deve essere inviato all'indirizzo di ciascun amministratore a mezzo lettera raccomandata, spedito o consegnato a mano o e-mail, almeno cinque giorni prima della riunione. Ai membri del collegio sindacale viene anche inviato un avviso di convocazione secondo i tempi e le modalità di cui sopra.

In mancanza delle suddette formalità il Consiglio di Amministrazione si riterrà regolarmente costituito quando partecipano alla riunione tutti i componenti in carica dell'organo amministrativo e la maggioranza dei componenti in carica dell'organo di controllo in carica.

Ai Soci titolari del diritto di designare un proprio uditore, l'avviso di convocazione verrà trasmesso ai sensi del paragrafo 18.4.2 del presente Statuto.

17.4 Presidenza delle Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da qualsiasi altro amministratore nominato presidente dalla maggioranza degli amministratori presenti.

Articolo 18

Funzionamento dell'organo amministrativo

18.1 Quorum

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con le maggioranze richieste ai sensi di legge fatto salvo per le delibere di cui al successivo paragrafo 18.2 e quanto ivi previsto.

18.2 Delibere di competenza del Consiglio di Amministrazione

Fatto salvo quanto previsto dalla legge e dal Presente Statuto, le seguenti materie, di competenza del Consiglio di Amministrazione della Società, potranno essere oggetto di deliberazioni validamente assunte solo con la presenza ed il voto favorevole di almeno 2 (due) degli amministratori

nominati dai Soci titolari di Azioni A:

- (a) modifica della sede sociale o della sede principale o delle sedi secondarie della Società;
- (b) sottoscrizione di qualsiasi contratto di *joint-ventures* o di contratti di durata superiore a 2 anni;
- (c) approvazione e/o modifiche del *business plan* e del *budget* annuale della Società;
- (d) approvazione di investimenti per importi superiori a Euro 50.000 per singola operazione rispetto al limite di spesa previsto dal *budget* annuale o di spese mensili per importi superiori al 10% rispetto al limite mensile previsto dal *budget* annuale;
- (e) assunzione, licenziamento o modifica delle condizioni contrattuali (incluso il compenso) del rapporto lavorativo, tra la Società e l'amministratore delegato, ogni fondatore nella qualità di dirigente, ogni dirigente e/o il direttore amministrativo;
- (f) determinazione dei poteri dei dirigenti responsabili per le attività ordinarie della Società;
- (g) approvazione di operazioni con Parti Correlate della Società, dei Soci e/o degli amministratori della Società;
- (h) acquisizione o cessione da parte della Società di beni materiali o immateriali o parte sostanziale degli stessi che comportino un impegno di spesa complessivo superiore a Euro 50.000 per singola operazione;
- (i) sottoscrizione e/o modifica di qualsiasi contratto relativo a qualsiasi diritto di proprietà intellettuale;
- (j) emissione di titoli di qualsiasi natura, incluse obbligazioni convertibili e obbligazioni non convertibili, warrant o altri strumenti che possano conferire al titolare di sottoscrivere azioni della Società, e in generale l'approvazione di, la modifica di, ed eventuali decisioni (incluso il conferimento di poteri e di garanzie ai sensi degli stessi) relative a, piani di incentivazione/*Warrant Plan* e relativi regolamenti di esercizio;
- (k) decisioni relative ad eventuali contenziosi di cui la Società sia parte per un importo superiore ad Euro 100.000;
- (l) modifica delle politiche contabili della Società;
- (m) concessione di garanzie (diverse da quelle dovute nel corso dell'ordinaria gestione);
- (n) fusioni;
- (o) acquisizione o cessione di partecipazioni in altre società e costituzione di società controllate dalla Società;
- (p) concessione di prestiti per un importo superiore a Euro 50.000 per singola operazione;
- (q) assunzione di indebitamento per un importo superiore a Euro 100.000 per singola operazione;
- (r) operazioni straordinarie diverse da quelle previste nel *business plan* della Società;

- (s) contratti con un valore annuo complessivo superiore a Euro 100.000 o contratti di lavoro con un valore complessivo annuo superiore a Euro 100.000;
- (t) emissione di garanzie, effettuazione di pagamenti, richieste di finanziamenti o prestiti o altri impegni comportanti un esborso o indebitamento economico, che complessivamente comportino un impegno di spesa annua complessiva superiore a Euro 200.000;
- (u) approvazione dei trasferimenti di cui all'articolo 11.1 (b) e l'espressione del gradimento di cui all'articolo 11.2.;
- (v) individuazione del terzo per la determinazione del corrispettivo di cui all'articolo 15.3, secondo comma.

("Materie Riservate")

La deliberazione consiliare sulle materie di cui alle precedenti lettere (a), (j), (n) e (r) è da intendersi quale proposta all'assemblea dei Soci.

Le Materie Riservate non possono essere delegate dal Consiglio di Amministrazione se non per quanto attiene alla fase meramente esecutiva.

18.3 Nomina degli Amministratori

18.3.1 I membri del Consiglio di Amministrazione saranno nominati come segue:

- (a) i Soci titolari di Azioni A1 avranno il diritto di nominare 1 (un) consigliere, a condizione che il relativo Socio detenga tante Azioni A1 rappresentanti almeno il 5% del capitale sociale della Società restando inteso che nel caso in cui tale Socio sia titolare di meno del 5% del capitale sociale della Società allo stesso spetterà solo il diritto di far partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione un proprio uditore in conformità a quanto previsto al successivo paragrafo 18.4.2;
- (b) i Soci titolari di Azioni A2 avranno il diritto di nominare 1 (un) consigliere, a condizione che il relativo Socio detenga tante Azioni A2 rappresentanti almeno il 5% del capitale sociale della Società restando inteso che nel caso in cui tale Socio sia titolare di meno del 5% del capitale sociale della Società allo stesso spetterà solo il diritto di far partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione un proprio uditore in conformità a quanto previsto al successivo paragrafo 18.4.2;
- (c) i Soci titolari di Azioni A3 avranno il diritto di nominare 1 (un) consigliere a condizione che i relativi Soci detengano tante Azioni A3 rappresentanti almeno il 5% del capitale sociale della Società restando inteso che nel caso in cui tali Soci siano congiuntamente titolari di meno del 5% del capitale sociale della Società agli stessi spetterà solo il diritto di far partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione un proprio uditore in conformità a quanto previsto al successivo paragrafo 18.4.2;
- (d) i Soci titolari di Azioni C avranno il diritto di nominare 1 (uno) consigliere;
- (e) 1 (uno) consigliere con funzioni non esecutive sarà nominato dall'assemblea ordinaria con le maggioranze di legge, nelle quali dovrà

constare, in prima convocazione, il voto favorevole della Maggioranza dei Soci Investitori;

- (f) 1 (uno) consigliere sarà nominato dall'assemblea ordinaria con le maggioranze di legge.

Tutti i consiglieri non nominati a norma dei precedenti punti (a), (b), (c), (d) ed (e) saranno nominati con deliberazione assembleare assunta dai Soci con le maggioranze di legge.

18.4 Partecipazione alle Riunioni

18.4.1 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che:

- (a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- (b) sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- (c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- (d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

18.4.2 Uditori

Qualora, ai sensi dei paragrafi 6.2.2(a)(v), 6.2.2(b)(vi), 6.2.2(c)(v), 6.2.2(c)(vi) e 6.2.2(d)(v), nonché dell'articolo 18.3.2 del presente statuto, i Soci abbiano il diritto di far partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione un proprio uditore in aggiunta ai membri effettivi del Consiglio di Amministrazione:

- (a) l'avviso di convocazione, inviato ai sensi del paragrafo 17.3 del presente Statuto dovrà essere trasmesso in copia ai Soci titolari del diritto di designare gli uditori, e
- (b) ciascun Socio dovrà indicare ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale i nominativi dei rispettivi uditori, con le modalità di cui al paragrafo 17.3 e almeno 1 (un) giorno prima dell'adunanza, o in caso di convocazione d'urgenza, in tempo utile per la riunione.

Resta inteso che gli uditori dei Soci non avranno alcun diritto di voto e che la loro presenza non verrà conteggiata ai fini della validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

18.5 Poteri di gestione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'assemblea dalla legge e fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 16.4.

In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spettano i poteri di gestione

loro attribuiti in sede di nomina.

18.6 *Poteri di rappresentanza*

Il potere di rappresentare la società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione, senza limite alcuno nonché, se nominato, al vice presidente, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina. In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della società nei limiti dei loro poteri di gestione.

La rappresentanza della società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 19

Compensi degli Amministratori

19.1 Salvo che venga diversamente stabilito con delibera dell'assemblea dei Soci e/o del Consiglio di Amministrazione, a seconda dei casi, gli amministratori, inclusi quelli investiti della carica di presidente o amministratore delegato o di altre particolari cariche, non hanno diritto ad alcun compenso per l'attività svolta.

19.2 Ai membri del Consiglio di Amministrazione, nonché agli uditori che parteciperanno alle adunanze ai sensi del paragrafo 18.4.2 del presente Statuto, spetta il rimborso delle spese di trasferta ragionevolmente sostenute per la partecipazione alle adunanze.

Articolo 20

Sindaci – Controllo Esterno

20.1 Composizione e nomina

La gestione sociale è controllata da un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e da due sindaci supplenti. I sindaci restano in carica per tre esercizi.

L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il presidente e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso.

I sindaci devono possedere i requisiti di legge, con particolare riguardo ai requisiti prescritti in ragione della loro eventuale funzione di revisione legale dei conti.

I membri del collegio sindacale saranno designati come segue:

- (a) i Soci titolari di Azioni A avranno il diritto di nominare 1 (un) sindaco effettivo, che sarà nominato presidente, e 1 (un) sindaco supplente;
- (b) i Soci titolari di Azioni C avranno il diritto di nominare 1 (un) sindaco effettivo e 1 (un) sindaco supplente;
- (c) 1 (un) sindaco effettivo sarà nominato dall'assemblea ordinaria.

Tutti i sindaci non nominati a norma dei precedenti punti (a) e (b) saranno nominati con deliberazione assembleare assunta dai Soci con le maggioranze di legge.

20.2 Adunanze

Le adunanze dei sindaci possono essere tenute anche attraverso teleconferenza o videoconferenza, secondo i termini previsti dal presente Statuto per le

riunioni del Consiglio di Amministrazione.

20.3 Diritti e poteri

I Sindaci avranno tutti i poteri previsti dalla legge, ivi incluso il diritto di partecipare in assemblea e di ricevere gli avvisi di convocazione dell'assemblea e tutte le altre comunicazioni ad essa relative che ogni Socio ha diritto di ricevere e il diritto di essere ascoltati su qualsiasi attività della Società li riguardi in quanto Sindaci.

20.4 Revisione legale

La revisione legale dei conti è svolta da un Revisore Legale o da una Società di Revisione Legale iscritti nell'apposito registro, oppure, ai sensi dell'art. 2409-bis, comma 2, c.c., a scelta dell'assemblea ordinaria, sempre che non ostino impedimenti di legge e nei limiti dalla stessa previsti, dall'organo di controllo di cui al precedente articolo.

Articolo 21

Bilancio e Ripartizione Degli Utili

21.1 Esercizio Sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

21.2 Bilancio di Esercizio

Gli Amministratori devono redigere il bilancio di esercizio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2423-bis c.c. e presentarlo all'assemblea per le deliberazioni relative.

21.3 Utili netti

Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto almeno l'ammontare da destinare, ai sensi di legge, a riserva legale, verranno ripartiti sulla base di quanto stabilito dall'assemblea ordinaria, ad eccezione della distribuzione di dividendi rientranti nell'Evento di Liquidazione a cui si applicherà quanto previsto dal paragrafo 10.1.

Articolo 22

Scioglimento e Liquidazione

22.1 La Società si scioglie per le cause stabilite dalla legge o dallo Statuto.

22.2 In caso di scioglimento della Società per qualsiasi ragione, l'assemblea dei Soci determinerà, con le maggioranze di cui all'articolo 16.4 (i), le modalità e la procedura di liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso.

22.3 L'attivo di liquidazione sarà distribuito ai Soci in proporzione al capitale sociale da essi posseduto a tale data, ad eccezione della distribuzione dell'attivo di liquidazione rientrante nell'Evento di Liquidazione a cui si applicherà quanto previsto dal paragrafo 10.1.

Articolo 23

Foro competente

Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali o della interpretazione o esecuzione del presente statuto è competente in via esclusiva il foro di Milano, salvo quanto inderogabilmente disposto dalla legge.

Articolo 24

Comunicazioni

24.1 Libri Sociali

Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica vanno inviate all'indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico appositamente depositati presso la sede della Società e risultanti dai libri Sociali, utilizzandosi all'uopo:

- (a) il libro dei Soci, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei Soci;
- (b) il libro delle decisioni degli Amministratori, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di liquidazione;
- (c) il libro delle decisioni del Collegio Sindacale per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei Sindaci e del Revisore Legale o della Società di Revisione.

Articolo 25

Norme Applicabili

Ogni materia non disciplinata dal presente Statuto sarà regolata dalle disposizioni di legge di volta in volta applicabili.